



COMUNE DI MONTERONI DI LECCE

PROVINCIA DI LECCE

-----***-----

ORDINANZA

N. 71 DEL 26/03/2026

OGGETTO:	Misure di prevenzione del rischio incendi boschivi e di interfaccia anno 2026
-----------------	---

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”, con particolare riferimento all’art.50 c.5 e all’art. 54 c.4;

VISTA la Legge n. 353/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”

VISTA la Legge Regionale del 12 dicembre 2016 n. 38 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 143 del 14 dicembre 2016;

RILEVATO, inoltre, che molti terreni del territorio versano in stato di abbandono per incuria dei proprietari, con conseguente crescita incontrollata di rovi, sterpaglie, ed erbacce;

VISTO CHE, pertanto, con l'approssimarsi della stagione estiva si rende necessario adottare provvedimenti atti a prevenire possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti di ogni genere oltre a prevenire problemi di igiene ed evitare il ripetersi delle condizioni di degrado ambientale;

VISTO l’art. 59 del T.U. n. 773 del 18 giugno 1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’art. 16 del D.P.R. n. 66/81 “Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile”;

VISTO il D.lgs. 01 del 02/01/2018 “Codice della protezione civile”;

VISTO l’art. 108 della Legge n. 112/98 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”;

VISTA la L.R. n. 18 del 30/11/2000 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi”;

VISTA la Legge n. 100 del 12/07/2012 per il riordino della protezione civile italiana;

VISTA la L.R. n. 7 del 10/03/2014 “Sistema regionale di protezione civile”;

VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile;

CON I POTERI previsti dal D.lgs. 267/2000;

O R D I N A

1. Ai proprietari e ai conduttori a qualsiasi titolo di terreni seminativi, giardini privati, fondi, aree e pertinenze incolti e/o a riposo o abbandonati, ai responsabili di cantieri edili attivi, con permesso di costruire rilasciato dalla competente autorità e non, agli amministratori di stabili con annesse aree a verde in precario stato di manutenzione ricadenti nel territorio comunale, di natura pubblica o privata, di **procedere a propria cura e spese entro il 31 maggio, alla ripulitura delle aree, terreni e pertinenze di cui sopra da stoppie, frasche, cespugli, arbusti, residui di coltivazione, e alla rimozione di erba secca ed ogni altro materiale infiammabile;**
2. È fatto obbligo, su tutti i terreni del territorio comunale, di realizzare entro il 31 maggio, viali parafulco di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti
3. Ai proprietari di aree, terreni, giardini, cantieri ecc., confinanti con la strada, di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada; tagliare i rami delle piante, arbusti, rovi e siepi, che si protendono oltre il confine stradale e che occultano la segnaletica o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria;
4. Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di trebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di trebbiatura e/o sfalcio è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno;
5. È fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di **eseguire entro il 31 maggio, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafulco;**
6. Ai proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo;
7. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;
8. **L'accensione e la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale è vietata nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre.** Nel restante periodo dal 1° ottobre al 31 maggio è possibile bruciare, sul sito di produzione, residui vegetali derivanti dall'attività agricola e forestale raggruppati in piccoli cumuli e non superiore a tre metri steri giornalieri a ettaro. Le

operazioni di bruciatura sono effettuate a cura degli interessati, dotati di mezzi idonei al controllo e allo spegnimento delle fiamme e assistite fino al totale esaurimento della combustione. Tali bruciature, nel periodo consentito, sono vietate in presenza di forte vento o di eccessivo calore (sono validi in tale caso i bollettini di pericolosità pubblicati dalla Protezione civile regionale). La bruciatura dei residui vegetali è sempre vietata a una distanza inferiore a 50 metri da strutture e infrastrutture antropiche anche nel rispetto di quanto previsto dall'ordinanza Presidente Consiglio dei ministri 28 agosto 2007, n. 3606 (Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione a eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione).

SANZIONI

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti della presente Ordinanza, oltre a quelle previste dal D.P.G.R n. 266 del 30/04/2018, dalla Legge n. 353 del 21/11/2000 e dalla Legge Regionale n. 38/2016, sono soggette a sanzione amministrativa e al pagamento di una somma:

- da euro 500 a euro 2.500 per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafuoco, potature e pulizia delle cunette e scarpate stradali e ferroviarie;
- da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua, fuori dai casi consentiti, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli;
- da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali contravvenendo alle disposizioni temporali fissate dalla presente Ordinanza nonché dalla Legge Regionale 38/2016;
- da euro 250 a euro 1.250 per chi effettua la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale senza prestare controllo e assistenza al processo di combustione e non rispetta le dovute distanze di sicurezza;
- da euro 1.000 a euro 5.000 per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità di vento, ovvero nei giorni di eccessivo calore e zone non consentite;
- non inferiore a euro 30 e non superiore a euro 60 per ogni capo di bestiame, in violazione dell'articolo 5, comma 2 della Legge Regionale n. 38/2016;

Per le violazioni alle altre disposizioni della presente Ordinanza, in particolar modo riguardanti la corretta pulizia e manutenzione dei terreni, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 estinguibile con le modalità previste dalla Legge 689/81;

È fatta salva la configurabilità dell'ipotesi di reato di cui all'art.423bis del Codice Penale che comporterà il deferimento alla competente Autorità Giudiziaria.

Tutti i cittadini sono obbligati, in caso di avvistamento di incendio, a contattare con sollecitudine uno dei seguenti numeri:

- 112 Numero unico di emergenza - Vigili del Fuoco
- 0832327014 Comando di Polizia Locale

DISPONE

Che la presente ordinanza, oltre che essere pubblicata all'Albo Pretorio, abbia la massima diffusione e sia, trasmessa a:

1. Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura di Lecce;
2. Alla Regione Puglia Sezione Protezione Civile;
3. Al Comando di Polizia Locale;
4. Alla Stazione dei Carabinieri di Monteroni di Lecce;
5. Al Comando Provinciale VV.FF di Lecce;
6. Al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Lecce;
7. Al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile;
8. All' Ufficio Tecnico Comunale.

L'inottemperanza della presente Ordinanza è perseguita a norma delle leggi vigenti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso avanti al Prefetto di Lecce entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi del DPR 24/11/1971 n. 1199;
- Ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Puglia entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della Legge 6/12/1971 n. 1034, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del DPR 24/11/1971 n. 1199.

Lì 26/03/2026

SINDACO
f.to Dott.ssa Mariolina Pizzuto

PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in data 27/03/2026 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. 695

li 27/03/2026

IL MESSO COMUNALE
f.to SORGE PATRICH ALAIN

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n.82/2005, e s.m.i. (CAD). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Monteroni di Lecce, in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

Monteroni di Lecce, 26/03/2026

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

SORGE PATRICH ALAIN